

Rep. n.°

Repubblica Italiana

Università degli Studi di Catania

Oggetto: contratto per l'affidamento dell'appalto specifico indetto dall'Università degli Studi di Catania nell'ambito del Sistema dinamico di acquisizione della Pubblica Amministrazione per la fornitura e posa in opera di arredi e attrezzature didattiche per l'allestimento di sedi dell'Università di Catania – Importo contrattuale al netto di IVA €..... -
CIG

L'anno, il giorno del mese di, in Catania, Piazza Università n. 2, nei locali della Direzione Generale dell'Università degli Studi di Catania, avanti a me Ufficiale rogante incaricato di redigere e ricevere, a tutti gli effetti legali, quale ufficiale rogante, gli atti ed i contratti per conto e nell'interesse dell'Amministrazione Universitaria, ai sensi del combinato disposto dell'art. 129 del Regolamento Generale Universitario approvato con R.D. n° 674 del 06.04.1924 e dell'art. 59 del Regolamento per l'Amministrazione, la contabilità e la finanza di questa Università, emanato, ai sensi dell'art. 6 comma 9 della legge 09.05.1989 n° 168, con Decreto Rettorale n° 9 del 04.01.2016, sono comparsi:

DA UNA PARTE

L'Università degli Studi di Catania, di seguito denominata anche Ente appaltante, C.F. e Partita IVA 02772010878, nella persona del Direttore Generale, domiciliato per la carica presso la stessa Università, il quale interviene al presente atto in virtù degli artt. 4, comma 2 e 16 del Decreto Leg.vo n. 165 del 30.03.2001;

E DALL'ALTRA

L'operatore economico....., con sede legale in
.....via..... n.....cap.....CF e Partita
IVA.....e con sede operativa in.....via.....
n.....cap....., in persona di....., nato..... il
..... e residente a..... in..... via..... n....., in qualità di
..... munito dei poteri di stipula.

Detti componenti della cui identità personale e qualità io, Ufficiale Rogante, sono certo, mi hanno richiesto di ricevere il presente atto al quale si premette:

- che con delibera del Consiglio di Amministrazione dell'Università degli Studi di Catania del.....è stata autorizzata, ai sensi degli artt. 35, comma 1 lett. b), 3 e 55 del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii. (d'ora in poi denominato anche Codice) una procedura di gara ristretta sopra soglia comunitaria, da svolgersi nell'ambito del Sistema Dinamico di Acquisizione Consip - appalto specifico – per l'acquisizione della fornitura di arredi e attrezzature didattiche per l'allestimento di sedi dell'Università di Catania, per un periodo di anni quattro e per un importo, al netto di IVA, di Euro xxxxxxxxxxxx IVA esclusa, da aggiudicarsi con il criterio del minor prezzo (art. 95, comma 4) del Codice;
- che in data.....è stato pubblicato sul portale acquistinretepa (Sistema dinamico di acquisizione) e sul profilo del Committente l'appalto specifico per l'acquisizione della fornitura di arredi e attrezzature didattiche per l'allestimento di sedi dell'Università di Catania;
- che il Seggio di gara, nominato con.....del xx/xx/xxxx, in esito ai lavori svolti, è addivenuta alla proposta di aggiudicazione dell'appalto in questione a

- favore dell'operatore economicoche ha offerto il minor prezzo,
ed una percentuale unica di ribasso del.....%, oltre IVA;
- che il predetto operatore economico è stato sottoposto, con esito positivo, alle verifiche della documentazione a comprova dei requisiti attraverso il sistema AVCPass, giusta nota del R.U.P. prot. n. xxx del xx.xx.xxxx;
 - che con D.D. del xx/xx/xxxx, è stata approvata la proposta di aggiudicazione, affidando l'appalto di che trattasi, ai sensi dell'art. 32 del Codice, a favore del predetto operatore economico;
 - che con nota prot. n. xxx del xx.xx.xxxx, è stata comunicata la predetta aggiudicazione, ai sensi del comma 5, lett.a) dell'art. 76 del Codice, ed è stata richiesta all'aggiudicatario la documentazione per la stipula del presente contratto;
 - che l'aggiudicatario ai fini della stipula del presente contratto, ha fatto pervenire la documentazione richiesta la quale, anche se non tutta materialmente allegata al presente atto, ne forma parte integrante e sostanziale;
 - che l'Aggiudicatario dichiara che quanto risulta dal presente contratto, dal Capitolato speciale d'Appalto (**Allegato n. 1**), dal Capitolato d'oneri e relativi allegati, ivi incluso il Capitolato tecnico istitutivo e il Capitolato d'oneri istitutivo del Sistema dinamico di acquisizione, ancorché non tutti materialmente allegati, formano parte integrante e sostanziale del presente Contratto e definiscono in modo adeguato e completo l'oggetto delle prestazioni e consentono di acquisire tutti gli elementi necessari per la corretta esecuzione dello stesso;
 - che questo Ente appaltante ha provveduto a richiedere, attraverso il sistema Bdna (Banca Dati Nazionale Antimafia) l'informazione antimafia liberatoria, ai

sensi dell'art. 91 del D.lgs. 159/2011 e ss.mm.ii., in data xx.xx.xxxx;

- che la Bdna (Banca Dati Nazionale Antimafia), con nota protocollo n. xxx del xx.xx.xxxx, ha comunicato che “a carico dell'operatore economico _____ e dei relativi soggetti di cui all' art.85 del D.Lgs. 159/2011, alla data odierna non sussistono le cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art. 67 del D.Lgs. 159/2011 né le situazioni di cui all'art. 84 comma 4, e all'art. 91, comma 6, del medesimo decreto legislativo”

ovvero

che non è ancora pervenuta l'informazione antimafia di cui all'art. 91 D.lgs. n. 159/2011, richiesta in data xxxxxx, ma che, essendo decorsi i termini di cui all'art. 92 comma 2 della norma suddetta, si può procedere alla stipulazione del contratto, salvo recesso della Committente, ai sensi del comma 3 del suddetto articolo, nel caso in cui tale certificazione attesti infiltrazioni mafiose;

- che ai sensi dell'art. 32, comma 10, *lett. b*, del D.lgs. n. 50 del 2016 e ss.mm.ii. non si applica il termine dilatorio di cui al comma 9 del medesimo articolo;
- che, a seguito degli accertamenti effettuati da questa Amministrazione, l'aggiudicatario è risultato in regola con gli adempimenti contributivi e previdenziali, come si evince dal DURC on line con scadenza il xx.xx.xxxx;
- che la relativa spesa per l'espletamento dell'appalto di cui sopra trova copertura finanziaria nel codice di riclassificazione finanziaria

...../.....impegno di spesa n.
...../.....

Tutto ciò premesso

Le parti convengono e stipulano quanto segue in un unico contesto con la narrativa che precede:

Art. 1 – Valore delle Premesse e norme regolatrici

Le premesse di cui sopra, gli atti ed i documenti richiamati nelle medesime e nella restante parte del presente atto, ivi inclusi la lettera invito e le risposte alle richieste di chiarimenti fornite nel corso della procedura di gara, ancorché materialmente non allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.

Costituiscono, altresì, parte integrante e sostanziale del presente contratto l'offerta economica e l'allegato all'offerta economica (**Allegato n. 2 – Allegato n. 3**).

L'esecuzione del presente contratto è regolata, oltre che da quanto disposto nel medesimo e nei suoi allegati:

- a. dalle disposizioni del Codice e, in generale, dalle norme applicabili ai contratti della pubblica amministrazione;
- b. dal Codice civile e dalle altre disposizioni normative in materia di contratti di diritto privato per quanto non regolato dalle disposizioni sopra richiamate;
- c. dalle Linee guida di attuazione del Codice, adottate dall'ANAC;

Le clausole del presente contratto sono sostituite, modificate o abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente, fermo restando che in ogni caso, anche ove intervengano modificazioni autoritative dei prezzi migliorative per l'Ente appaltante, l'Appaltatore rinuncia a promuovere azione o ad opporre eccezioni rivolte a sospendere o a risolvere il rapporto contrattuale in essere.

Art. 2 – Oggetto del contratto

Il presente contratto ha per oggetto l'affidamento di un accordo quadro per la

fornitura e posa in opera di arredi e attrezzature didattiche per l'allestimento di uffici, aule, laboratori, segreterie studenti presso tutte le sedi dell'Università di Catania.

Art. 3 – Durata del contratto

La durata del presente contratto è di 4 (quattro) anni, decorrenti dalla data di stipula dell'accordo quadro. Al termine della durata dell'accordo quadro non è previsto il rinnovo del contratto.

Art. 4 – Importo del contratto

L'importo posto a base di gara di € 797.000,00 oltre IVA, è presunto e non garantito quale valore massimo da contrattualizzare con singoli contratti applicativi che avranno ad oggetto la fornitura di arredi e di attrezzature didattiche. Ai sensi dell'art. 95, comma 10, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., l'ammontare dei costi relativi alla manodopera è pari a €, mentre quello degli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro stimati per l'esecuzione dell'appalto è pari a € giusta offerta economica presentata in sede di gara.

Il valore effettivo dell'Accordo quadro, dunque, sarà determinato dalle prestazioni concretamente richieste e fornite nel corso dell'esecuzione del rapporto contrattuale scaturente da ciascun contratto attuativo.

L'Appaltatore, quindi, non avrà diritto ad alcun compenso o indennità oltre al corrispettivo maturato per le prestazioni effettivamente eseguite.

L'accordo quadro ha una validità di 4 anni a decorrere dalla data della sua sottoscrizione. L'Aggiudicatario è tenuto ad eseguire le prestazioni che l'Amministrazione richiederà fino alla data di scadenza dell'accordo quadro.

Qualora l'ultimo contratto applicativo prevedesse un termine eccedente la data di scadenza dell'accordo quadro, quest'ultima dovrà intendersi prorogata per il tempo strettamente necessario all'esecuzione delle prestazioni richieste nei tempi stabiliti senza che l'Aggiudicatario possa pretendere indennizzi o maggiori compensi a qualsiasi titolo. I corrispettivi pattuiti per i singoli contratti applicativi saranno validi sino al completamento dei singoli affidamenti anche se la loro durata dovesse superare il termine di validità dell'accordo quadro. L'accordo quadro avrà termine alla scadenza fissata, anche se nel periodo della sua durata non fosse affidata alcuna attività o siano affidati contratti che non raggiungono l'importo limite di cui all'ammontare dell'appalto, senza che ciò comporti diritto alcuno da parte dell'Aggiudicatario di chiedere indennizzi o compensi a qualsiasi titolo.

In caso di accertato ed ingiustificato rispetto dei termini, delle condizioni e delle modalità di svolgimento della prestazione, l'amministrazione applicherà le penali con le modalità e termini stabiliti nel paragrafo 24 del Capitolato speciale d'Appalto.

Art. 5 – Esecuzione dell'appalto, obblighi e oneri

L'appalto dovrà essere eseguito secondo le specifiche contenute nel Capitolato d'oneri e nell'allegata documentazione ed in particolare secondo le disposizioni contenute nel Capitolato Speciale d'Appalto paragrafo 9 (*Termini generali per l'esecuzione delle forniture*), paragrafo 10 (*Condizioni generali e obblighi del fornitore*) e paragrafo 22 (*Oneri a carico del fornitore*), che qui si intendono integralmente riportate, nonché secondo l'offerta economica presentata dall'appaltatore in sede di gara e allegata al presente contratto.

Art. 6 – Pagamento del corrispettivo

Per ogni Contratto il Fornitore presenterà una o più fatture, secondo quanto stabilito dallo stesso Contratto o Ordinativo, in conformità al sistema di gestione finanziaria dell'Amministrazione, recanti l'indicazione del CIG identificativo della fornitura.

Ad ogni fattura dovrà essere allegato l'elenco delle attrezzature e degli arredi forniti, con il codice dei singoli prodotti e gli importi unitari, nonché gli eventuali documenti di trasporto, firmati e datati dal DEC competente.

Le fatture dovranno essere successive alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione o di verifica di conformità e saranno liquidate entro 60 (sessanta) giorni naturali e consecutivi dalla data di ricezione.

I pagamenti, ai sensi della normativa vigente, sono condizionati alla preventiva verifica del versamento dei contributi previdenziali ed assicurativi, alla verifica di cui al combinato disposto dell'Art. 48 bis D.P.R. 602/1973 e del Decreto del MEF n. 40 del 18/01/2008.

Le somme per le eventuali penalità relative ai Contratti di fornitura saranno decurtate dai corrispettivi contrattuali, previa emissione di apposite note di credito, emesse dal Fornitore a seguito di contestazione degli inadempimenti da parte dei DEC competenti.

Nel caso di applicazione di penali, le fatture potranno essere liquidate solo dopo che siano pervenute al DEC le relative note di credito, e il termine di 60 (sessanta) giorni naturali e consecutivi per la liquidazione decorrerà dalla data di ricezione delle note di credito.

Inoltre, in caso di mancata emissione delle note di credito per penali l'Amministrazione potrà rivalersi sulla cauzione definitiva.

La fattura, obbligatoriamente redatta in forma elettronica secondo le vigenti

disposizioni di legge (legge 24.12.2007 n. 244; Decreto 07.03.2008; Decreto 03.04.2013 n. 55, pubblicato in G.U. n. 118 del 22.05.2013), dovrà essere trasmessa esclusivamente attraverso il Sistema di Interscambio (SdI) gestito dall'Agenzia delle Entrate, e dovrà riportare tutti i dati obbligatori richiesti dal sistema, tra cui le seguenti informazioni e i seguenti codici:

- Università degli Studi di Catania – cod. fisc. 02772010878 – Piazza Università n. 2, 95131 Catania, email protocollo@unict.it – PEC protocollo@pec.unict.it
- CIG del presente contratto (.....);
- codice amministrazione destinataria;
- riferimento amministrativo;
- il nome della struttura/e destinataria/e della fornitura;

Oltre ai predetti codici, dovranno essere inserite ulteriori informazioni, al fine di assicurare l'effettiva tracciabilità dei pagamenti, rendere univocamente identificabili le fatture, consentire la riconciliazione della fattura elettronica con il contratto nonché accelerare le operazioni di pagamento: Dati del contratto (oggetto; num. di repertorio; num. di protocollo e data; impegno n. /))

In caso di fattura irregolare, il termine di pagamento è sospeso sino alla trasmissione attraverso il predetto Sistema di interscambio della fattura corretta, con onere dell'appaltatore di assicurare correttezza nell'emissione della documentazione contabile, ad esempio tramite emissione di nota di credito.

Rimane salva la disciplina di legge per il caso di inadempienze fiscali, retributive o contributive.

Qualora le fatture non siano conformi ai servizi eseguiti, l'operatore economico

aggiudicatario dovrà procedere, attraverso l'emissione di apposita nota di credito, allo storno, totale o parziale, degli importi contestati entro e non oltre i 7 giorni dal ricevimento della comunicazione dell'errore riscontrato dalla struttura ordinante.

L'appaltatore, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente note all'Università le variazioni che si verificassero circa le modalità di accredito delle proprie spettanze; in difetto di tale comunicazione l'Aggiudicatario non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati, che si intendono pertanto quietanzati.

Il pagamento delle fatture, subordinato alla verifica della regolarità della prestazione resa, e previa verifica dell'attestazione di regolarità contributiva e/o di ogni altro atto amministrativo imposto per atto normativo occorrente ai fini di assicurare una corretta liquidazione delle prestazioni, sarà disposto dall'Università a favore dell'appaltatore tramite il proprio Istituto Cassiere a mezzo mandato di pagamento **entro 60 giorni naturali** e consecutivi dalla data di ricevimento della fattura.

Eventuali rilievi e contestazioni concernenti le modalità di fatturazione e la regolare esecuzione del servizio, notificati all'Aggiudicatario tramite posta elettronica certificata (PEC), determinano la sospensione del termine di pagamento di cui sopra, relativamente alla/e fattura/e contestata/e.

La sospensione del termine di pagamento delle fatture si intenderà cessata a decorrere dalla data della dichiarazione del Direttore dell'esecuzione del contratto e/o del R.U.P. attestante l'avvenuto adempimento da parte dell'Appaltatore.

Art. 7 – R.U.P., Direttore dell'esecuzione del contratto e Coordinatore.

Ai sensi di quanto disposto dalla vigente normativa, per le fasi di coordinamento, direzione e controllo tecnico contabile dell'esecuzione del contratto, l'Ente appaltante si avvarrà, oltre che del R.U.P., del Direttore dell'esecuzione dei Contratti di fornitura per l'Amministrazione centrale (DEC dell'Amministrazione) che ne verifica il regolare andamento e del Coordinatore, individuato dal Fornitore, che garantisce la propria presenza sui luoghi di esecuzione delle forniture, durante la consegna e posa in opera delle stesse, oltre a coordinare e supervisionare tutte le attività previste nell'ambito dell'Accordo quadro, come stabilito all'art. 7 del Capitolato Speciale d'Appalto allegato al presente contratto.

Qualora ricorrano gravi e giustificati motivi, in qualsiasi momento nel corso di durata dell'Accordo quadro, il RUP dell'Amministrazione, previa motivata comunicazione al Fornitore, può esigere la sostituzione immediata del Coordinatore, senza che per ciò spetti alcuna indennità al Fornitore e/o allo stesso Coordinatore.

Il Fornitore rimane comunque totalmente responsabile dell'operato del Coordinatore.

Art. 8 – Obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari

L'Appaltatore, ai sensi dell'art. 3 della legge n. 136/2010, come da dichiarazione allegata (**Allegato 4**), si obbliga ad utilizzare per tutte le operazioni finanziarie inerenti al presente contratto, il seguente conto corrente bancario:

Conto corrente n.; Istituto: – sede di
– Via.....; IBAN:

e che il soggetto delegato ad operare sul predetto conto corrente è il sig....., cod. fisc. nato a

.....il.....

Eventuali modifiche del predetto conto corrente o delle persone delegate ad operare su di essi, dovranno essere tempestivamente comunicate per iscritto all'Amministrazione.

Alla stessa disciplina di cui all'art 3 della legge n. 136/2010 soggiacciono i cessionari di eventuali crediti che sono tenuti ad indicare il CIG e ad anticipare i pagamenti all'appaltatore mediante bonifico bancario o postale sui conti correnti dedicati. La normativa sulla tracciabilità si applica anche ai movimenti finanziari relativi ai crediti ceduti. Il presente contratto si intenderà risolto di diritto, ex art. 1456 c.c., in tutti i casi in cui le relative transazioni saranno eseguite senza avvalersi di tali conti correnti, e nel caso di violazione dei termini previsti dal presente articolo per le comunicazioni d'obbligo. Le imprese si obbligano, comunque, a conformarsi alle disposizioni sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136.

Art. 9 - Subappalto

[da inserire se l'Appaltatore non ha dichiarato di voler far ricorso al subappalto]

L'Ente appaltante prende atto che l'Appaltatore, in sede di offerta ha dichiarato che non intende affidare in subappalto l'esecuzione di alcuna attività oggetto delle prestazioni. Pertanto, l'Appaltatore medesimo non potrà subappaltare le prestazioni oggetto del presente appalto.

[da inserire se l'Appaltatore ha dichiarato di voler far ricorso al subappalto]

L'Appaltatore, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta si è riservato di affidare in subappalto, in misura non superiore al 50% dell'importo contrattuale l'esecuzione delle seguenti prestazioni:

Qualora l'Appaltatore si sia avvalso in sede di offerta della facoltà di subappaltare, deve rispettare quanto segue.

L'Appaltatore che intenda avvalersi del subappalto deve presentare, almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle attività oggetto del subappalto, apposita istanza al RUP e contestualmente dovrà depositare presso l'Ente appaltante la documentazione prevista dall'art.105 del Codice, al fine del rispetto delle prescrizioni contenute in tale articolo e precisamente: **i)** l'originale o la copia autentica del contratto di subappalto che deve indicare puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici; **ii)** dichiarazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti richiesti dal capitolato d'onori, per lo svolgimento delle attività allo stesso affidate; **iii)** la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza in capo al subappaltatore dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del Codice degli appalti pubblici; **iv)** la dichiarazione dell'appaltatore relativa alla sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o collegamento a norma dell'art. 2359 c.c. con il subappaltatore; **v)** i dati anagrafici dei soggetti sottoposti alla verifica antimafia come individuati dall'art. 85 del D.Lgs. 159/2011.

In caso di mancato deposito di taluno dei suindicati documenti nel termine previsto, l'Ente appaltante procederà a richiedere all'Appaltatore l'integrazione della suddetta documentazione. Resta inteso che la suddetta richiesta di integrazione comporta l'interruzione del termine per la definizione del procedimento di autorizzazione del sub-appalto, che ricomincerà a decorrere dal completamento della documentazione. I subappaltatori dovranno mantenere per tutta la durata del presente contratto, i requisiti richiesti per il rilascio dell'autorizzazione al subappalto. In caso di perdita dei detti requisiti l'Ente

appaltante revocherà l'autorizzazione.

Ai fini della verifica del rispetto di quanto disposto dall'art. 3 della L. 136/2010, il contratto di subappalto prevede espressamente, a pena di nullità, per l'Appaltatore ed i subappaltatori l'obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari relativi ai suddetti contratti.

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente articolo si rimanda alla disciplina di cui all'art. 105 del Codice e al punto 5.3 del Capitolato d'onori.

Art. 10 – Garanzia definitiva

A garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni derivanti dal presente contratto, l'aggiudicatario, ai sensi dell'art. 103 del Codice, ha costituito garanzia definitiva mediante polizza fidejussoria n. dell'importo di €, pari al del valore complessivo del presente contratto, rilasciata da..... (**Allegato n. 5**).

(eventuale) La predetta cauzione è ridotta della metà in quanto l'Appaltatore è in possesso di certificazione di qualità.

Ai fini dello svincolo della cauzione si applica quanto disposto nel citato art. 103 del Codice.

Art. 11 – Penali

L'applicazione delle penali avverrà secondo quanto disposto nel paragrafo 24 del Capitolato Speciale d'Appalto, che qui si intende integralmente riportato.

Delle applicazioni delle eventuali penali e dei motivi che le hanno determinate, l'Amministrazione renderà tempestivamente informato l'Appaltatore e le stesse saranno contabilizzate secondo quanto disposto dal Capitolato.

Art. 12 - Risoluzione

Ogni inadempienza agli obblighi contrattuali è contestata all'Appaltatore per

iscritto. Entro 3 giorni lavorativi dalla data della formale comunicazione, l'Appaltatore può presentare eventuali deduzioni; decorso il suddetto termine la stazione appaltante, qualora non riceva giustificazioni oppure, ricevute, non le ritenga valide applicherà le penali di cui al paragrafo 24 del Capitolato Speciale d'Appalto richiamato nell'art. 11 del presente contratto, e comunque adotterà le determinazioni ritenute più opportune.

In ogni caso l'Ente appaltante, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, potrà risolvere di diritto il presente contratto ai sensi dell'art. 108 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii e ai sensi dell'art. 1456 c.c., previa dichiarazione da comunicarsi al Contraente con PEC.

In caso di risoluzione del presente contratto per fatto dell'Appaltatore verranno riconosciuti a quest'ultimo solo gli importi corrispondenti alla parte della prestazione effettuata ed accettata dalla Stazione appaltante. L'Appaltatore dovrà in ogni caso risarcire all'Ente appaltante qualsiasi danno diretto e indiretto che possa comunque derivare dall'inadempienza dell'Appaltatore stesso.

In caso di fallimento o di risoluzione del presente contratto o per grave inadempimento dell'Appaltatore, trova applicazione l'art. 110 del Codice.

L'Ente appaltante può, inoltre, risolvere il presente contratto nei seguenti casi

- disponibilità sopravvenuta di convenzioni CONSIP per analoghe forniture, utilizzabili per le esigenze dell'Amministrazione, ai sensi dell'Art. 1, comma 3, della Legge 135/2012;
- violazione degli obblighi ed inosservanza delle disposizioni contenute nel Patto di integrità sottoscritto dal Fornitore in sede di gara, ai sensi dell'art. 1 co. 17 della Legge 190/2012;
- raggiungimento, accertato dal RUP dell'Amministrazione, del limite

massimo globale previsto per l'applicazione delle penali (10% del valore massimo dell'Accordo quadro) o del numero massimo di infrazioni previste per annualità (max quindici);

- concordato preventivo senza continuità aziendale, fallimento, liquidazione, stato di moratoria e conseguenti atti di sequestro o di pignoramento intervenuti a carico del Fornitore;
- frode o grave negligenza da parte del Fornitore in relazione agli obblighi stabiliti dall'Accordo quadro e dai singoli Contratti di fornitura;
- nel caso in cui, durante la vigenza dell'Accordo quadro, vengano a mancare le condizioni richieste nell'Art. 38 del D.Lgs. 163/2006 e ss. mm. e ii., o si dimostri che in fase di gara siano state rese false dichiarazioni;
- cessione da parte del Fornitore dell'Accordo quadro o di singoli Contratti di fornitura;
- manifesta incapacità o inidoneità nell'esecuzione delle forniture;
- mancata realizzazione da parte del Fornitore, o mancata approvazione da parte dell'Amministrazione, del sistema informativo per la gestione delle forniture, previsto contestualmente alla stipula del primo Contratto con l'Amministrazione;
- inadempienza accertata da parte del Fornitore alle norme di legge sulla tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi dell'Art. 3, comma 9-bis, della Legge n. 136/2010 e ss. mm. e ii.;
- grave inadempienza da parte del Fornitore alle norme e disposizioni in materia di sicurezza nell'esecuzione delle attività previste dai Contratti;
- reiterate infrazioni inerenti il rispetto della conformità agli standard

minimi sociali e/o la relativa attività di monitoraggio (sono ammesse al massimo tre infrazioni nel corso di durata dell'Accordo quadro);

- fornitura di prodotti non conformi alle caratteristiche ambientali offerte in sede di gara per l'Accordo quadro (v. CARATTERISTICHE AMBIENTALI);
- risoluzione, anche non consecutiva, o mancata stipula per decadenza dall'affidamento, di 3 (tre) Contratti di fornitura nel corso di durata dell'Accordo quadro;
- violazione degli obblighi previsti dal DPR 16/04/2013, n. 62, contenente "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165";
- in tutti gli altri casi espressamente previsti nel testo del Capitolato Speciale d'Appalto, anche se non richiamati nel presente Articolo.

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente articolo si rimanda alla disciplina di cui all'art. 108 del Codice.

Art.13 – Divieto di cessione del contratto

E' fatto divieto all'Appaltatore di cedere ad altre imprese, anche parzialmente, il presente contratto, a pena di nullità della cessione stessa.

Le violazioni delle prescrizioni di cui al presente articolo determineranno la risoluzione dell'Accordo quadro.

In caso di inosservanza da parte dell'Appaltatore agli obblighi di cui al presente articolo, fermo restando il diritto dell'Ente appaltante al risarcimento del danno, il presente contratto si intende risolto di diritto.

Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all'art. 106 del

Codice.

Art. 14 – Recesso

L'Ente appaltante si riserva la facoltà di recedere dal presente contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 109 del Codice.

In caso di recesso, l'Ente appaltante resta obbligato al pagamento delle sole fatture emesse in relazione ai servizi effettuati alla data in cui il recesso ha efficacia; con tale pagamento l'Appaltatore si ritiene soddisfatto di ogni suo avere e dichiara sin d'ora che non avrà altro a pretendere per qualsiasi titolo e in particolare per l'anticipato scioglimento del rapporto contrattuale.

Articolo 15 – Disposizioni antimafia

L'Appaltatore prende atto che la validità e l'efficacia del presente contratto è subordinata all'integrale e assoluto rispetto della vigente normativa antimafia.

L'Appaltatore si impegna a comunicare immediatamente alla Stazione appaltante ogni modificazione intervenuta nel proprio assetto proprietario, nella struttura, negli organismi tecnici e/o amministrativi.

La Stazione appaltante si riserva il diritto di verificare la permanenza, per tutta la durata del contratto, dei requisiti previsti dalle disposizioni antimafia in capo all'Appaltatore.

Art. 16 – Normativa anticorruzione

L'Appaltatore si impegna, con riferimento alle prestazioni oggetto del presente contratto, ad osservare e a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal D.P.R. 16 aprile 2013 n. 62 (ai sensi dell'art. 2, comma 3) nonché quelli previsti dal Codice di comportamento e dal Codice etico dell'Università degli Studi di Catania, rispettivamente emanati con Decreto rettorale n. 2352 del

05/06/2014 e n. 2637 del 6/08/2015 e accessibili al link <http://www.unict.it/content/atti-general>. L'Appaltatore si dichiara consapevole che la violazione degli obblighi di cui ai predetti Codici e D.P.R., i quali ancorchè materialmente non allegati formano parte integrante del presente contratto, può costituire causa di risoluzione del contratto.

Art. 17 - Patto di integrità

Con la sottoscrizione del presente contratto, l'Appaltatore prende atto che il Patto di integrità accettato già in fase di partecipazione alla procedura indetta dalla stazione appaltante costituisce parte integrante del presente contratto **(Allegato n. 6)**.

Resta inteso che, in caso di inosservanza di uno qualunque dei comportamenti dalle disposizioni del Patto di Integrità, l'Università degli Studi di Catania fermo restando il diritto al risarcimento del danno, avrà la facoltà di considerare risolto, ai sensi del precedente art. 14, il presente contratto, fermo restando l'obbligo dell'Appaltatore di risarcire tutti i danni che dovessero derivarne all'Ente appaltante.

Art. 18 – Domicilio dell'appaltatore

L'aggiudicatario, ai fini del presente contratto, elegge domicilio presso
....., in via n..... –
cap..... Comune di
..... Prov..... tel..... pec..... e-mail.....

Art. 19 – Trattamento dei dati

Il trattamento dei dati personali è svolto dall'Università degli Studi di Catania, in qualità di Titolare, nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento generale per la protezione dei dati personali 2016/679 (General Data Protection Regulation o

GDPR) che costituisce la normativa di riforma della legislazione europea in materia di protezione dei dati.

L'Appaltatore avrà l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso, di non divulgarli in alcun modo e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del presente contratto.

L'Appaltatore si impegna a far sì che nel trattare dati, informazioni e conoscenze dell'Amministrazione di cui venga eventualmente in possesso, vengano adottate le necessarie e idonee misure di sicurezza e impiegate modalità di trattamento che non compromettano in alcun modo il carattere della riservatezza o arrechino altrimenti danno.

L'Appaltatore sarà responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti degli obblighi di riservatezza anzidetti.

Le parti si impegnano, altresì, a trattare eventuali dati personali e sensibili nel rispetto della normativa vigente in materia.

Art. 20 – Spese accessorie

Sono a carico del Contraente tutti gli oneri anche tributari e le spese contrattuali relative al presente contratto e alla stipula dei contratti di fornitura, a titolo esemplificativo e non esaustivo, spese contrattuali, imposte di bollo e di registro, diritti di segreteria, imposte e gli altri oneri, che, direttamente o indirettamente gravino sulle forniture, ad eccezione di quelle che fanno carico all'Ente appaltante per legge.

Art. 21 – Controversie

Per qualsiasi controversia dovesse insorgere tra le Parti in ordine al presente contratto comprese quelle relative alla sua validità, interpretazione, esecuzione e

risoluzione, sarà competente in via esclusiva il Foro di Catania, rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.

Ed io, Ufficiale Rogante, come richiesto, ho ricevuto e redatto il presente atto che ho letto ai comparenti e che da me interpellati, lo approvano, dichiarandolo conforme alla loro volontà. Non si dà lettura degli allegati perché le parti, con il mio consenso, vi rinunciano, dichiarando di averne piena conoscenza.

Scritto a mezzo di apparecchiatura informatica da persona di mia fiducia e sottoscritto con firma elettronica dalle parti e dall'Ufficiale Rogante su fogli resi bollati, consta di numero facciate e n..... righe escluse le firme.

Il Direttore generale

L'Appaltatore

(E.to Prof.)

(E.to))

L'UFFICIALE ROGANTE

(E.to.....)